

## Materiali per una storia della letteratura giuridica attica

*Livio Rossetti*

---

### ABSTRACT

Esp. for the second half of the IV Century B.C., there is ample evidence of a rich flow of books dealing with different aspects of Greek law, including comparative studies and great compilations (such as the Theophrastean *Nomoi kata stoicheion*), but the very existence of such a legal literature authored by some first-order Attic writers has often been ignored (and sometimes openly denied), to the point that a whole chapter of Greek literature still has to be written. This paper is devoted to open the avenue for such an implementation.

---

### 1. È esistita una letteratura giuridica attica? Il punto di vista dei giurisgrecisti.<sup>1</sup>

Quando ci si è interrogati sulla solidità della cultura giuridica espressa dall'Atene classica, intere generazioni di studiosi hanno trovato normale insistere, di preferenza, sui limiti di quel particolare modo di accostarsi al mondo del diritto, sottolineando che nulla di paragonabile alla posteriore *scientia iuris* dei Romani riuscì a prendere forma in quel contesto, essenzialmente a causa del primato accordato a dei giudici che erano per definizione privi di specifica competenza sia *de iure* sia *de facto*, chiamati ad emettere un verdetto quanto mai elementare (colpevole o innocente; condannato alla pena A ovvero alla pena B) e solo collettivamente responsabili di ciascun verdetto emesso.

Si è sottolineato e si sottolinea volentieri, perciò, che molte scienze sono nate in Grecia, ma non anche una *scientia iuris* degna del nome. Per gran parte del XX secolo gli specialisti di diritto attico hanno trovato normale pensare che si conoscono non pochi elementi del diritto sostanziale; che siamo piuttosto riccamente informati in materia di diritto processuale; che l'oratoria è in grado di immergerci nel vivo dell'amministrazione della giustizia (in parte anche nel vivo del processo di formazione delle delibere); che l'epigrafia documenta largamente la produzione di molti tipi di statuizioni ed altri atti pubblici; che forme di competenza in diritto

sono variamente attestate; ma che nondimeno gli elementi non si sono composti in un quadro unitario, o almeno che un simile lavoro non ha dato luogo a quella rielaborazione e rimediazione della materia in assenza della quale non si può propriamente parlare di scienza. Hanno di conseguenza affermato molte volte che in quel contesto non si sviluppò nemmeno una letteratura giuridica nell'accezione tecnica del termine. Secondo un eminente studioso tedesco, Hans-Julius Wolff, «Mai i greci tentarono di penetrare i presupposti, l'essenza o le implicazioni delle loro istituzioni. Non fu mai scritta una sola opera che tentasse di enucleare le conseguenze pratiche di quelle istituzioni servendosi di un metodo per lo studio della casistica (*a case method*) analogo a quello dei romani»<sup>2</sup>. Lo stesso autore parla, altrove, dell'assenza sia di «berufsmäßige Juristen im vollen Sinne des Wortes», sia di una «systematische Rechtsunterricht im technischen Sinne», quindi di «auffallend Mangel an einer spezifisch am Recht orientierten Wissenschaft», ed è significativo che appena più avanti egli affermi inoltre che Teofrasto «die ersten Schritten in Richtung einer vergleichenden Jurisprudenz und kritischer Behandlung des Privatsrechts tat, noch nicht reif für „analysis of legal concepts“»<sup>3</sup>.

Può sorprendere constatare che in queste sue dichiarazioni il Wolff teorizzi la gracilità della cultura giuridica attica a confronto non con gli standard della Roma imperiale ma a confronto con standard inequivocabilmente *moderni*. Egli sembra inoltre determinato nel ritenere, al pari di una quantità di altri specialisti, che il fatto di sapere qualcosa (poco o molto a seconda dei casi) sul conto di opere intitolate *Nomoi* (in 12 libri l'opera di Platone, in 4 libri l'omonima opera di Aristotele, peraltro non pervenuta), *Nomoi kata stoicheion* (di Teofrasto, in 24 libri), *Nomon epitome* (di Teofrasto, in 10 libri), *Peri nomon* (qualche sofista<sup>4</sup>, lo ps.-Demostene, Eraclide Pontico, Teofrasto), *Peri tes Athenesi nomothesias* (Demetrio Falereo), *Peri paranomon* (Teofrasto), *Peri ton adikematon* (Teofrasto), *Nomoi andros kai gametes* (Aristotele) e simili sia una circostanza così irrilevante da non richiedere nemmeno di spiegare per quali motivi l'esistenza di tutte queste opere non debba in alcun modo far pensare a una vera e propria letteratura giuridica né a un sapere – e a un insegnamento – di cui, almeno quanto all'oggetto, sia imperativo riconoscere la specificità.

Beninteso, qualche episodica deviazione dalla *communis opinio* è documentata. *La science du droit en Grèce* è il titolo di una ormai dimenticata monografia di fine Ottocento, dovuta al Dareste. Secondo questo autore, in Platone, Aristotele e Teofrasto prese forma un sapere strutturato quanto basta per poter parlare di «scienza del diritto» e per ravvisare in essi dei giureconsulti, oltre che dei filosofi. Di questa idea troviamo di nuovo traccia, a distanza di circa mezzo secolo, nella nota *Introduction to Greek Legal Science* del Calhoun, opera nella quale un intero capitolo è dedicato alla «Legal Literature»<sup>5</sup>. Il Calhoun ha cura di premettere, invero, che non si ha notizia di opere «of the great jurists upon legal subjects» e che «in this sense it is true that no

Greek legal literature is extant». Subito dopo, però, egli procede a mitigare queste affermazioni precisando che «the first distinct specialization in the science and philosophy of law comes with the studies of Aristotle and Theophrastus» (58). Ciò equivale a riconoscere che, quantunque «on the theoretical side, Greek legal studies remained a department of philosophy» (*ibid.*), almeno in questi circoli culturali si pervenne a produrre una trattatistica piuttosto specifica, anzi una «science of law». L'esposizione del Calhoun prosegue con una carrellata sui trattati di retorica, dopodiché si apre il paragrafo intitolato «The philosophic legal writings» (63-75), nella cui sezione iniziale vengono menzionati, nell'ordine, Eraclito, Democrito, l'*Anonymus Jamblichii*, il *Sisifo* attribuito a Crizia e il libro di Ippodamo di Mileto; incontriamo poi un cenno su Senofonte e su un dialogo pseudo-platonico (il *Minosse*), una più articolata rappresentazione dell'apporto platonico e aristotelico in cui peraltro si tace dell'*Athenaion politeia* aristotelica; si passa poi a parlare di Teofrasto e il Calhoun scrive: «It was left to Theophrastus (...) to produce the first exhaustive specialized treatise in the juridical field», «famous work» la cui mancata preservazione «constitutes an irreparable loss», tanto più se quest'opera ha influenzato, come è lecito supporre, la legislazione di Demetrio Falereo (73). Si accenna infine (74) agli studi «storici e comparativi» di Aristotele e Teofrasto ravvisando in essi un punto di arrivo e una produzione comunque significativa. Nel modo prescelto dal Calhoun per inquadrare l'apporto di Aristotele e allievi alla *scientia iuris* prende forma dunque una prudente attitudine a dare atto, con opportune limitazioni, delle opere che collettivamente delineano, se non altro, un embrione di letteratura giuridica.

Una traccia di questo punto di vista riaffiora in Gernet quando questi, nel contesto di un noto studio sulla cultura giuridica espressa dalle *Leggi* di Platone, scrive che «En Grèce, on n'aurait guère vu que Théophraste en fait de juriste, et on le connaît mal. Il y en a d'abord eu un autre, et c'est Platon»<sup>6</sup>. La Grecia avrebbe dunque saputo esprimere almeno due “veri” esperti di diritto come si evince dai loro scritti? Almeno nel caso di questi due il diritto avrebbe dunque costituito un settore elettivo di specializzazione?

All'incirca negli stessi anni provvide però il Jones a fissare limiti molto più angusti per i testi giuridici nati in ambiente attico scrivendo che, «despite a number of books under the title *Νόμοι* or *Νόμιμα*» ad Atene si pubblicarono «few if any legal textbook treating the law professionally and systematically. ... It was only with the Roman conquest that the law became the subject of professional instruction and training». Egli mostra inoltre di ravvisare nelle molte opere teofrasteo vertenti su temi giuridici un mero indizio dell'influenza che l'insegnamento delle scuole *filosofiche* poté avere sulla legislazione attica<sup>7</sup>.

Né la situazione è molto migliorata in anni a noi più vicini, malgrado una serie di studi su Teofrasto che risalgono agli anni Settanta (e di cui si dirà a suo luogo). Ne è buon indizio il panorama delle fonti letterarie del diritto attico che è stato delineato dal Biscardi nel 1982. Qui

compare, a titolo di premessa, l'affermazione che l'Atene classica non ha conosciuto una «letteratura tecnico-giuridica»<sup>8</sup>; vengono quindi istituite, con eleganti perifrasi, la categoria delle «opere letterarie che riflettono situazioni conformi al diritto di Atene» e la categoria delle «opere che ci hanno tramandato il risultato di studi sulle costituzioni e sulle leggi greche» (30 s.). In questa seconda sottoclasse il Biscardi colloca l'*Athenaion politeia* di Aristotele, l'omonima opera pseudo-senofontea, qualche tessera della *Politica* di Aristotele, quindi «opere filosofico-giuridiche» come le *Leggi* platoniche, sottolineando l'utilità di stabilire «volta per volta il punto di distanza in cui Platone si trova dalla legislazione della sua città» (33). Nulla sull'apporto dei peripatetici. Come si vede, la sua panoramica è caratterizzata dall'attitudine a sottolineare che sui temi giuridici sono disponibili solo trattazioni di carattere *non* giuridico, trattazioni che nei casi migliori sfiorano taluni temi, senza per questo dar luogo a trattazioni *lato sensu* giuridiche.

Ancora più riduttivo, e di gran lunga, deve dirsi l'analogo profilo delle fonti letterarie tracciato da M. H. Hansen nel 1991. Qui si parla di *Repubblica*, *Politico*, *Leggi* e *Politica*, ma solo a titolo di proposte di riforma dell'assetto istituzionale. L'*Athenaion politeia* aristotelica viene menzionata solo in altro contesto e si tace del tutto su Teofrasto e Demetrio Falereo. Quel che più conta, l'insigne giurisgreco danese non spende una sola parola per motivare scelte così drastiche.

Appena più duttile è la panoramica offerta dal Todd nel 1993. Una volta ripartite le fonti letterarie in quattro sotto-sezioni – «Forensic speeches», «Constitutional monographs», «Philosophers of law» e «Old and New Comedy»<sup>9</sup> – nella sezione riservata alle «Constitutional monographs» egli menziona alcuni storici, la serie delle *Politeiai* compilate da Aristotele e allievi nonché, in nota, l'*Athenaion politeia* pseudo-senofontea<sup>10</sup>. Quanto poi ai filosofi, egli rileva la generica prossimità di alcune loro opere all'ambito del diritto e menziona, a questo titolo, da un lato l'*Eutifrone* e la *Repubblica* di Platone, dall'altro l'*Etica Nicomachea* e la *Politica* di Aristotele, per poi affermare che «We should, however, mention here two works by philosophers, both of which—as is implicit in their shared title of (*Hoi*) *Nomoi* or (*The*) *Laws*—display a special interest in legal problems»<sup>11</sup>: le *Leggi* di Teofrasto e le *Leggi* di Platone. La prima delle due «doveva essere la più utile» in quanto «covered the whole field of law, civil and criminal, public and private, substantive and procedural». La seconda, leggiamo, «is of value only when Plato's regulations can be independently tested» (39 s.). A scrivere di diritto sarebbero stati dunque unicamente dei filosofi; non è peraltro documentata alcuna influenza di questi filosofi sulla «Athenian legal practice» (39). Quanto poi alla proliferazione di testi giuridici ad opera di Aristotele e allievi il Todd non ha addirittura nulla da dire.

Da questo primo gruppo di dati emerge che, da almeno mezzo secolo, sono proprio i giurisgrecoisti a sostenere apertamente che *non* ci sia motivo di parlare di letteratura giuridica attica,

ma possono mantenere questo assunto solo a condizione di sorvolare su alcune evidenze certe (e trattate come tali almeno da una minoranza di autori del passato) come quelle relative al carattere inequivocabilmente giuridico di alcune opere di Teofrasto. Il fatto di non fornire spiegazioni di sorta per l'adozione di un punto di vista tanto energicamente riduttivo nei confronti di una pubblicistica che almeno sul finire del IV secolo a.C. divenne indiscutibilmente specifica e ubertosa impone di ritenere che si era instaurata una ben stabilita attitudine a non percepire in quel modo di rappresentarsi le fonti letterarie una presa di posizione quanto meno discutibile. In effetti serve a poco controllare se gli autori delle più recenti panoramiche sulle fonti del diritto attico includono o meno la menzione del volumetto postumo di Calhoun nelle loro bibliografie, perché questi si fondava, a sua volta, su evidenze che sono disponibili, per così dire, da sempre, se è vero che alcune evidenze basilari affiorano da autori universalmente noti: Platone, Aristotele e Diogene Laerzio. Ci sono insomma le condizioni per concludere che è tempo di ripensare una così precipitosa rimozione della nozione stessa di letteratura giuridica attica.

Atteggiamenti altrettanto riduttivi si osservano, peraltro, non soltanto nelle storie della letteratura greca e nelle storie della filosofia antica, ma anche nella generalità degli studi sulle *Leggi* platoniche e sull'*Athenaion Politeia* aristotelica, studi che non indicano mai come contesto la produzione di un'abbondante letteratura giuridica nell'Atene del IV secolo a.C.

## 2. Gli scritti giuridici di Teofrasto.

Le considerazioni appena proposte richiedono un corollario per quanto riguarda il determinante apporto di Teofrasto a tale letteratura giuridica. Infatti il modo corrente di trattarne appare affetto da forme ancor più sorprendenti di diniego della specificità di molti suoi scritti a fronte di evidenze particolarmente eloquenti.

Incomincerò dunque col richiamare in breve alcune di queste evidenze partendo, come è necessario, dal catalogo laerziano delle sue opere (D. L. V 42-50), un catalogo certamente composito, ma dotato di larga – anche se non totale<sup>12</sup> – affidabilità. Una semplice scorsa ai paragrafi competenti delle *Vite* permette di notare che a Teofrasto sono ascritte anche svariate opere vertenti su questioni di carattere giuridico, per un totale di *quaranta* libri o forse più. Tra tutte campeggia un imponente *Nomoi kata stoicheion* (si noti: “in ordine alfabetico”) in ventiquattro libri che è associato a una sostanziosa epitome distribuita in dieci rotoli di papiro. Si ha notizia, inoltre, di un *Peri nomon*, di un *Peri paranomon* (“le forme di illegalità”), di un *Peri timorias* (“la punizione”, “la sanzione giuridica”), di un *Peri ton adikematon* (“le ingiustizie commesse dai privati”), di un *Peri sumbolaion* (“sui contratti”, ambito elettivo del diritto privato)<sup>13</sup>, ciascuno in un libro, e di altri titoli un po' meno specifici<sup>14</sup>. Poiché queste trattazioni comparativamente bre-

vi sono monotematiche, è forte la tentazione di sospettare che Teofrasto abbia presentato la cultura giuridica sia riunendo tutto in un *magnum opus* in ventiquattro libri e sintetizzando poi il *magnum opus* in una pur sempre corposa epitome in dieci libri, sia redigendo un certo numero di trattazioni ancora più brevi, ciascuna delle quali riservata a un particolare ambito del diritto pubblico, penale e civile.

Su quest'ultimo punto dobbiamo rimanere necessariamente in dubbio data l'assenza di riscontri adeguati; in ogni caso *editio maior* e *editio minor* costituiscono, con ogni evidenza, un autentico *monumentum* della cultura e della letteratura giuridica. Il dato relativo a queste due opere trova riscontro in una varietà di altre fonti (in particolare Arpocrazione) che fanno esplicito riferimento ai libri 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 e 20 di un'opera intitolata *Nomoi* o *Peri nomon* (dovrebbe trattarsi appunto di *Nomoi kata stoicheion*)<sup>15</sup> e, almeno in qualche caso, permettono di venire a sapere qualcosa sul conto di singole sub-trattazioni. Cicerone, poi, associa apertamente Teofrasto alle leggi (*De fin.* V 11: *ab Aristotele mores ... a Theophrasto leges etiam cognovimus ... hoc amplius Theophrastus*), mentre altri riferimenti specifici compaiono nel *Digesto* (in I 3.3, dove si fa il nome di Pomponio, e in I 3.6, dove si fa il nome di Paolo Sentenziario), ed è significativo che questi due rimandi a Teofrasto costituiscano i soli riferimenti a testi "filosofici" greci reperibili in tale raccolta. A sua volta il già citato Arpocrazione, quando associa la trattazione teofrastea di questioni giuridiche a quanto di analogo è dato leggere negli oratori attici, a volte precisa che la sua trattazione di singoli temi è più esauriente di quella reperita, poniamo, in Demostene (v. ad es. il testo F9 SM = 641 Fortenbaugh). Siamo pertanto certi che il *magnum opus* è stato realmente pubblicato, e parliamo di un'opera senza precedenti, la cui stessa mole costituisce quasi un record (i *Persika* di Ctesia occupavano 'appena' 23 libri; le *Storie* di Eforo ne occupavano 29; le *Politeiai* aristoteliche costituirono piuttosto una collana di libri di argomento affine, libri che solo in minima parte vennero redatti personalmente dallo scolarca).

Abbiamo dunque notizia certa di un imponente insieme di trattazioni più o meno ampie, più o meno approfondite, più o meno omogenee, con le quali Teofrasto manifestamente cercò di abbracciare l'insieme della problematica giuridica e di offrire una trattazione a suo modo completa della materia. In particolare i *Nomoi kata stoicheion* presentarono una serie di sub-trattazioni disposte, come sembra, secondo un ordinamento di tipo alfabetico (sia pure con qualche deroga), in modo da agevolare la consultazione di un'opera di grandi proporzioni e anche composta, che non si prestava ad essere letta di seguito e che non era retta da alcuna infrastruttura di tipo narrativo alla maniera dei poemi epici e delle opere di storia. Se ne inferisce che con l'*editio maior* e l'*editio minor* della medesima opera (ed eventualmente con l'offerta di trattazioni "specialistiche" su singoli aspetti del sapere giuridico) Teofrasto intese soddisfare un'artico-

lata domanda di conoscenze specifiche da parte dei professionisti del diritto (logografi, retori, *grammateis* e politici) e di una più vasta cerchia di possibili lettori.

Dobbiamo anche considerare che la realizzazione di iniziative editoriali di così grandi proporzioni – ricordo che il *magnum opus* teofrasteo ha un precedente specifico nella raccolta delle *Politeiai* ideata, diretta e in parte redatta da Aristotele alla quale, con ogni verosimiglianza, proprio Teofrasto contribuì attivamente<sup>16</sup> – suppone l'esistenza, all'epoca, di una offerta già ampia di testi sufficientemente specifici rispetto ai quali queste opere d'insieme potessero rappresentare un avanzamento e, al tempo stesso, una *summa*. La loro avvenuta pubblicazione suppone altresì l'esistenza di una congrua e per nulla generica domanda di cultura giuridica da parte degli "addetti ai lavori", ateniesi e non. (A loro volta le dimensioni dell'opera sono tali da farci pensare che la serie delle trattazioni desse luogo a qualcosa di non troppo unitario e comportasse occasionali cadute di livello del discorso.)

D'altra parte la serie delle opere di taglio giuridico, teofrasteo e non, dello stesso periodo, di cui si sa ancora qualcosa, non si esaurisce in quelle sopra richiamate. Ricordo che, se a Teofrasto sono ascritte anche altre opere quanto meno prossime alla sfera del diritto, Aristotele non si è limitato a progettare e condurre a buon fine la serie delle *Politeiai*, ma ha verosimilmente dedicato ai temi giuridici anche altri scritti<sup>17</sup>. Eraclide Pontico, Aristosseno, Dicearco e soprattutto Demetrio Falereo, pubblicarono, a loro volta, testi specifici per oltre venti libri<sup>18</sup>. Se a tutti questi titoli assommiamo, come è giusto fare, anche le decine di libri necessari per contenere la serie delle *Politeiai* aristoteliche, abbiamo motivo di pensare che Aristotele e allievi finirono per dedicare all'argomento qualcosa come *un centinaio* di titoli: grandezza davvero significativa, a fronte della quale è imperativo ravvisare nel *magnum opus* di Teofrasto la mera punta di un ben più vasto iceberg. Che poi questa letteratura sulle leggi possa e debba considerarsi giuridica, e non sia assimilabile ad altri testi di carattere politico/politologico, dovrebbe essere pacifico perché parliamo di opere che vertono su singoli istituti giuridici e apparati normativi (non sul sistema o sui sistemi di governo) e non mancano di evidenziare una omogeneità di fondo quanto all'oggetto e al modo di trattarne: questo è stato per l'appunto *il* modo in cui la comunità scientifica costituita da Aristotele ed allievi seppe studiare, capire e spiegare l'universo delle leggi e degli istituti.

Va detto inoltre che in nessun altro settore disciplinare Teofrasto risulta aver lavorato così intensamente. Infatti sappiamo che in ognuno degli altri ambiti elettivi (ad es. la filosofia, la logica, la botanica) egli ha scritto un numero di libri decisamente inferiore, assolutamente non paragonabile alle proporzioni assunte dai suoi testi giuridici. Non ci consta, è vero, che egli sia stato o si sia considerato prima di tutto un giurista, ma almeno questo è certo: la preparazione di testi giuridici non poté non costituire, per lui, una occupazione non minoritaria ma semmai pre-

ponderante rispetto ad altri settori di ricerca, ed è ragionevole presumere che questo maggiore impegno riflettesse la rilevanza della domanda – in ultima istanza del consumo – di testi giuridici ad Atene e anche altrove, nel vasto circuito culturale rappresentato da alcune centinaia di città elleniche o in corso di ellenizzazione. D'altra parte il carattere prevalentemente descrittivo e comparativo della sua opera in campo giuridico quanto meno suggerisce la possibilità che l'autore di queste opere conoscesse e sapesse di diritto senza propriamente considerarsi un professionista del diritto.

A proposito della tendenza a delineare un'esplicita comparazione fra le norme vigenti sulla stessa materia in città diverse, si deve inoltre considerare che egli non propone riferimenti privilegiati ad Atene. E poiché la sua opera cade in una fase di rapida ellenizzazione di buona parte dell'area mediterranea orientale, dobbiamo anche considerare l'eventualità che nel Liceo forse si sia cominciato per tempo a guardare con favore alla prospettiva di scrivere testi che risultassero significativi non solo per i giuristi, gli uomini politici ed altri intellettuali di Atene ma anche per quelli di molte città. Beninteso: in proposito non sappiamo nulla di preciso, ma è quantomeno lecito interrogarsi sulle condizioni favorevoli che permisero alla pubblicistica giuridica espressa dal Liceo di raggiungere, nel periodo indicato, le imponenti proporzioni che ha effettivamente raggiunto.

Nonostante la straordinaria forza probante delle evidenze appena richiamate, nella comunità scientifica permane tuttavia una diffusa quanto ingiustificata refrattarietà a prenderne atto, una refrattarietà che produce effetti visibili anche in studiosi di formazione non giurisgrecoistica. Qualcosa in proposito è stato già riferito nel paragrafo precedente, ma il perdurare della tendenza a misconoscere la specificità dell'apporto di Teofrasto alla letteratura e quindi alla cultura giuridica attica invita a ripercorrere, sia pure in breve, la storia recente di tale diffuso misconoscimento.

Possiamo partire dai *Griechische Denker* di Theodor Gomperz, nel cui terzo volume (1909) compare la seguente affermazione: «Quando per esempio sappiamo che Teofrasto ... scrisse anche ... un vero e proprio *Lessico politico o giuridico* in ventiquattro libri ... comprendiamo bene come egli fosse alieno dall'immaginare stati ideali o società utopistiche campate nel vuoto» e «non sbagliamo certo a supporre che egli si sia allontanato ... da ogni ardimento platonico di innovazioni radicali»<sup>19</sup>. Le infelici dichiarazioni del Gomperz documentano in modo esemplare la potenza di un pregiudizio che all'epoca era già pienamente operante, e le cui remote e oscure origini meriterebbero forse un'apposita indagine.

Un cenno, ora, a un'altra opera giustamente celebre, la fondamentale voce «Theophrastos von Eresos» di Otto Regenbogen per la *Real-Encyclopädie* (1940). Qui abbiamo il piacere di leggere (col. 1519) che «Mehr wissen wir über das große Werk in 24 Büchern νόμων κατὰ στοι-



χείων», con eloquente citazione da Cicerone (*omnium fere civitatum, non Graeciae solum sed etiam barbariae ... a Theophrasto leges etiam cognovimus: De fin. V 4*) e articolata rassegna del verosimile contenuto del *magnum opus*; nella colonna seguente leggiamo addirittura che Maschke (1926) «zu Recht ... in Theophrast den vielleicht genialsten Juristen sieht, den Griechenland hervorgebracht habe». Si constata tuttavia che anche il Regenbogen trova appropriato collocare i testi giuridici teofrastei nella sotto-sezione «Politik» della sezione intitolata «Ethik, religiöse Ethik, Politik, Ökonomik». Così facendo, egli finisce per negare o occultare fin troppo efficacemente quella specificità dei testi giuridici che alcune sue dichiarazioni avevano quanto meno lasciato intravedere.

Il paradosso si è riprodotto, se possibile in forma ancora più stridente, nella monografia che Szegedy-Maszak ha dedicato proprio al *magnum opus* circa quarant'anni dopo. Nel suo testo (1981) leggiamo che lo studio dei frammenti di quest'opera ha permesso «significant advances in our knowledge of Greek law» e che «In collecting and comparing the laws of the Greek states, Theophrastus was not acting entirely without precedent. The earliest references to comparative legal study in the Greek world occur in connection with the semi-legendary law-givers of the 7th and 6th centuries B.C. Lycurgus, Zaleucus, Charondas and Solon are all said to have studied the laws of other states prior to framing their own codes». L'autore osserva poi che «Perhaps the most significant contribution of Aristotle lies in the systematization of legal studies» e che Teofrasto «participated from the beginning in Aristotle's legal research» e «wrote a large number of treatises that had some bearing on legal and political questions» (pp. 1 s. e 11 s.). Queste sue affermazioni costituiscono, con ogni evidenza, un'autentica novità, perché viene sostanzialmente ammessa l'esistenza di una specializzazione in diritto (forse soprattutto in diritto comparato) coltivata da Aristotele e Teofrasto, e così pure una significativa continuità fra questa specializzazione e tradizioni che partono da molto, molto lontano. Si direbbe, invero, che Szegedy-Maszak pervenga a dare atto dell'imponenza almeno quantitativa dell'apporto di Teofrasto e altri al diritto, e rompa con l'uso di improntare la trattazione di questi temi a un estremo (quanto discutibile) riduttivismo. Dopotutto, nell'editare e commentare i frammenti superstiti del *magnum opus* teofrasteo, egli correttamente addita in essi delle fonti autorevoli intorno all'assetto istituzionale, normativo e procedurale di Atene e di qualche altra *polis*.

Accade però che in questa stessa sezione introduttiva Szegedy-Maszak dichiara di voler «situate the work in its proper philosophical context» e proceda a delineare, come quadro di riferimento, da un lato la *Repubblica*, il *Politico* e le *Leggi* di Platone, dall'altro la *Politica*, l'*Ath. Pol.* e le ultime pagine dell'*Etica Nicomachea* di Aristotele, vale a dire la cornice filosofico-politologica, non quella giuridica di un'opera i cui frammenti sono stati peraltro trattati come giuridici. In questo contesto può essere interessante vedere in che termini egli parla delle *Leggi*

platoniche: dopo essersi diffuso sulle sue premesse filosofiche, l'autore conclude ricordando che «Plato himself had an enormous amount of empirical evidence at his command», per poi osservare: «It is here, in the area of comparative studies, that Plato's influence on Theophrastus is most apparent» (7). Seguono alcune pagine su idee di Aristotele concernenti la transizione dall'etica alla politica e la speciale attitudine del «practical politician» a trarre profitto dall'esame di intere raccolte di leggi e costituzioni, per concludere che «As the foregoing discussion has indicated, Theophrastus had ample philosophical precedent for his project of compiling the laws» (11). Come si vede, a titolo di contesto vengono evocati non la specifica competenza dei due maggiori filosofi del secolo anche in materia di diritto, ma solo alcuni elementi della loro filosofia (eventualmente della loro filosofia politica). A Szegedy-Maszak continuò dunque a sfuggire l'idea che almeno Teofrasto (se non anche i suoi maestri) fu un autentico cultore del diritto. Limitatamente alla difficoltà di riconoscere che Teofrasto ha scritto opere di carattere eminentemente giuridico possiamo ben dire, perciò, che la sua esplorazione del *magnum opus* si configura come un'occasione clamorosamente mancata.

In queste condizioni non sorprende che la contraddizione di fondo appena notata connoti anche la vasta panoramica della «Schule des Aristoteles» che il Wehrli ha pubblicato nel 1983: anche in questo caso i testi giuridici vengono assimilati *sine glossa* alle opere di politica. Solo che anche al Wehrli accade poi, nel descrivere i *Nomoi kata stoicheion*, di affermare che l'opera mostra di ispirarsi a una dottrina dello Stato di tipo normativo<sup>20</sup> per cui sarebbe confrontabile con la serie delle *Politeiai* aristoteliche (497). IN questo stesso contesto accade al Wehrli di scrivere che «die ganze peripatetische Gesetzliteratur letzes Endes auf Platon zuruckgeht»<sup>21</sup>. Viene in tal modo introdotto il sintagma di cui i giurisgrecisti non hanno mai voluto sentir parlare – «Gesetzliteratur», letteratura giuridica – con riferimento a un circuito culturale che evidentemente trascende la persona di Teofrasto (si parla infatti di una «ganze peripatetische Gesetzliteratur»), ma l'ammissione si stempera per il fatto di non essere associata a nessun elemento del contesto evocato e viene completamente neutralizzata dal contesto.

Riflessi indiretti del perdurare di una simile impostazione affiorano anche da un articolo di Podlecki del 1985. Questi appare interessato a rivendicare la rilevanza degli interessi storiografici di Teofrasto, e il suo approccio privilegia largamente gli elenchi delle opere (anche di Aristotele e Demetrio Falereo), per poi esplorare in dettaglio svariate evidenze e concludere che Teofrasto è stato «a conscientious collector and recorder of historical information» (243). Si dà il caso però che le informazioni reperite e discusse provengano, per lo più, dal *magnum opus* nell'edizione Szegedy-Maszak e riguardino quasi esclusivamente gli istituti giuridici. Può così prendere forma una ulteriore distorsione: la trattazione di temi giuridici originariamente inclusa in opere di diritto come *Nomoi kata stoicheion* viene sussulta non sotto la categoria che le è pro-

pria, né sotto la categoria che le attribuì Teofrasto, ma sotto una categoria davvero poco appropriata: per poter trattare i riferimenti a una legge o a un regolamento come esercizio dell'attività storiografica non basta considerare che il singolo regolamento costituisce a sua volta un fatto!

In epoca ancora più vicina a noi, nell'ambito del benemerito "Project Theophrastus", William W. Fortenbaugh e collaboratori hanno prodotto una imponente nuova silloge delle evidenze disponibili sul conto delle opere di Teofrasto a noi note solo parzialmente e/o indirettamente: *Theophrastus of Eresus. Sources for His Life, Writings, Thought and Influence, Part One* (1992). Osserviamo il sottotitolo del volume: «Psychology, Human Physiology, Living Creatures, Botany, Ethics, Religion, Politics, Rhetoric and Poetics, Music, Miscellanea». L'esistenza di oltre quaranta libri di diritto non viene notata e si continua a "immergere" queste trattazioni nell'ambito della politica e disperderle in più sezioni (tra le quali campeggiano però quelle denominate «Laws», «Offices», «Procedures» e «Homicide»). Può così prendere forma, ancora una volta, la già notata esitazione o reticenza: parlare del contributo teofrasteo al diritto *senza* dichiarare che il diritto ha costituito uno dei suoi campi di specializzazione. È giocoforza riconoscere che, così facendo, si finisce per occultare la specificità e la rilevanza dei testi giuridici di questo autore, e lo si fa in ossequio a una consuetudine che probabilmente è tempo di lasciar cadere senza ulteriori esitazioni.

Infatti, se siamo in presenza di una intera collezione di scritti *di diritto*, perché mai si dovrebbe evitare di considerarli per ciò stesso scritti *giuridici*? Certo, saranno scritti giuridici *di tipo greco* e non di tipo romano, ma questa è una banale ovvietà, tanto più che ai tempi di Platone e Teofrasto la *scientia iuris* dei romani era ancora, come tutti sanno, una realtà di là da venire. Dopotutto, la posteriore *scientia iuris* dei romani non sta alla cultura e alla letteratura giuridica prodotte in Grecia come il sistema copernicano sta al sistema tolemaico, se è vero che sono cospicui i punti di contatto che si osservano tra la cultura giuridica affermatasi nell'Atene classica, il modo in cui venne amministrata la giustizia in Italia nell'età comunale e tratti caratterizzanti dell'odierno sistema giuridico anglosassone, sistema col quale il "diritto continentale" si sta notoriamente confrontando (ad es. quando viene evocata l'esigenza di porre la pubblica accusa su un piano di parità con le prerogative della difesa). Se d'altronde Teofrasto è stato autore di testi specifici così rilevanti almeno per quantità (sulla qualità abbiamo difficoltà a pronunciarci perché siamo in grado di leggere un solo testo relativamente ampio: l'exkursus *περὶ συμβολαίων* preservato da Stobeo = fr. 11 SM = 650 Fortenbaugh), e in particolare di una sorta di monumentale enciclopedia giuridica, abbiamo con ciò la prova che i suoi tempi conobbero una vasta e specifica offerta di testi prettamente giuridici, offerta comprensibilmente sostenuta da un'adeguata domanda, il che cambia coordinate fondamentali del modo corrente di rappresentarsi la competenza in diritto nel mondo greco.

### 3. Anche secondo Platone e Aristotele è esistita una letteratura giuridica attica.

Una volta riconosciuta l'esistenza di un apporto del Liceo e in particolar modo di Teofrasto alla letteratura giuridica, e la rilevanza almeno quantitativa e documentaria di questa produzione, diviene imperativo provare a guardare indietro, e si dà il caso che dalle opere di Platone e Aristotele emerga qualche dichiarazione significativa anche prescindendo dalla specificità dei 115 reati, alcuni dei quali articolati in una ulteriore casistica, su cui le *Leggi* platoniche propongono disposizioni già configurate secondo standard omogenei rispetto alla codificazione dell'epoca<sup>22</sup> e da altri apporti aristotelici di cui si farà parola un po' più avanti. Essi sembrano infatti attestare l'esistenza, ai loro tempi, di svariati altri scritti assai prossimi alla sfera del diritto<sup>23</sup>.

(A) Possiamo partire da un passo delle *Leggi* di Platone, libro IX, che è collocato all'inizio della trattazione concernente la volontarietà e/o involontarietà degli atti. Questo passo si configura come un vero e proprio excursus su più tipi di testi *lato sensu* giuridici dei quali Platone si dichiara a conoscenza.

Esordisce Clinia dicendo che i suoi due interlocutori e lui si trovano nella stessa condizione di quei selezionatori di pietre da costruzione (λιθολόγοι) che ammassano materiali da cui si riservano di scegliere ciò che è utile per l'edificio da costruire (858b). Il loro compito è di scegliere il meglio per la loro stessa costruzione legislativa. Si allude a qualche trattato di diritto paragonabile alle *Leggi* o all'insieme delle leggi vigenti? Il chiarimento non si fa attendere. Infatti l'Ateniese afferma, subito dopo, che «nelle nostre città ci sono non soltanto i libri (γράμματα) e i discorsi messi per iscritto (ἐν γράμμασι λόγοι) di tanti autori diversi, ma anche (δε καὶ) γράμματα τὰ τοῦ νομοθετοῦ καὶ λόγοι, gli scritti composti dal legislatore (cioè dai singoli legislatori) e i discorsi» da loro pubblicati (858c). Se ne inferisce che questi scritti – insieme di norme e considerazioni sulle norme, quindi testi non solo di primo ma anche di secondo grado – costituivano, agli occhi di Platone, l'equivalente delle pietre da costruzione che i *lithologoi* raccoglievano e selezionavano con competenza.

L'Ateniese prosegue osservando (858cd) che, data la natura della ricerca condotta, sarebbe fuor di luogo prestare attenzione a una varietà di opere in poesia e in prosa e non prestare attenzione a queste opere molto più specifiche (τοῖς δε τῶν νομοθετῶν μὴ προσέχημεν;). È dunque desiderabile tener conto dell'insieme degli scritti dovuti ai legislatori, ivi compresi i loro *logoi* (che dovrebbero configurarsi come letteratura secondaria). Si passa quindi (858e) a uno schematico confronto fra Omero e Tirteo, opposti a Licurgo, Solone e agli altri intellettuali che, una volta diventati legislatori, scrissero opere specifiche (καὶ ὅσοι δε νομοθετοὶ γινόμενοι

γράμματα ἔγραψαν)<sup>24</sup>. Con ciò il panorama degli autori comincia a dilatarsi, in quanto non si parla soltanto degli scritti dovuti ad alcuni legislatori di un remoto passato, ma anche di altre opere, alcune delle quali dovrebbero essere molto più recenti. Viene infatti delineata una sorta di elenco dei più antichi autori di testi non vagamente ma specificamente giuridici: il mitico Licurgo, Solone e altri nomoteti attivi in città meno rappresentative di Atene e Sparta (e, comprensibilmente, meno noti).

L'Ateniese aggiunge (858e-859a) che, di tutti i *grammata* che nelle città sono stati scritti, quelli che vertono sulle leggi (τὰ περὶ τοῦς νόμους γεγραμμένα) dovrebbero apparire, quando si svolge il rotolo, di gran lunga i più belli e i più pregevoli (μακρῶ κάλλιστα τε καὶ ἄριστα), mentre gli altri tipi di scritti (τὰ τῶν ἄλλων) dovrebbero attenersi a quel modello, perché in caso contrario non meriterebbero di essere presi sul serio (εἶναι καταγέλαστα, sarebbero anzi semplicemente ridicoli, se non addirittura spregevoli).

Notiamo, per cominciare, l'espressione τὰ περὶ τοῦς νόμους, che con ogni verosimiglianza allude alla letteratura giuridica secondaria (non i *nomoi*, nemmeno quelli che lo stesso Platone sta formulando e che non sono ancora in circolazione, ma ciò che è περὶ, ciò che verte sui *nomoi*<sup>25</sup>) e vi allude al plurale. Si direbbe che egli abbia in mente più di un'opera di questo tipo. Se le altre opere di scienza dovrebbero considerarsi semplicemente risibili, qualora non si attenessero allo standard tipico di τὰ περὶ τοῦς νόμους, ciò vuol dire che i testi giuridici vengono giudicati superiori ai testi disponibili in altri settori del sapere, incluse la medicina e la matematica. Infatti si può cominciare a reclamare che ci si attenga all'elevato standard dei testi giuridici solo se un certo numero di scritti *peri nomon*, già in circolazione, sono piuttosto pregevoli. Per poter fare un'affermazione del genere Platone deve insomma conoscere – e apprezzare, o addirittura ammirare – anche qualcosa di sufficientemente specifico<sup>26</sup>. Così facendo egli viene dunque a dirci inoltre che, nello scrivere anche lui un trattato *peri nomon*, non si è in alcun modo sottratto al doveroso confronto con la migliore letteratura giuridica disponibile. Tutto ciò è altamente significativo, perché viene qui asserita l'esistenza non semplicemente di qualche altro scritto riguardante le leggi, ma di una già ricca gamma di testi *giuridici*, spesso di pregio, con i quali Platone non avrebbe mancato di confrontarsi.

Altre dichiarazioni del libro XII arricchiscono ulteriormente il quadro, perché qui leggiamo che gli aspiranti giudici «devono κατὰ δίκην βλέπειν τε καὶ κεκτήμενον γράμματα ἀντῶν πέρι μανθάνειν, valutare con giustizia e apprendere (cioè formarsi un'adeguata cultura di settore) acquistando libri sull'argomento» (957c) e poco dopo (957d) si riparla dei «*grammata* del legislatore», che il buon dicasta deve – o almeno dovrebbe – procurarsi. Platone perviene con ciò a immettere in circolo un'idea nuova al punto di sorprendere: egli ragiona come se, ai suoi tempi, esistessero anche svariati testi concretamente utili per l'esercizio della funzione giudican-

te, dunque testi di carattere divulgativo o orientativo. Con ciò stesso è escluso che si possa alludere a mere collezioni di ordinamenti codificati (malgrado quanto si legge appena prima, in 957ab<sup>27</sup>), né è verosimile un'accezione autoreferenziale dell'enunciato, in quanto le *Leggi*, oltre a delineare una cultura giuridica complessiva e precisano fin nei dettagli moltissime norme (ma non tutte), costituiscono un insieme troppo complesso e ampio per poter essere studiate e ben comprese da una cerchia non troppo esigua di giudici (si può capire invece la previsione che si studino le *Leggi* sotto la guida di maestri). È pertanto ben difficile che Platone abbia potuto suggerire l'idea di far acquistare e tenere a portata di mano (da parte dei dicasti di Magnesia) proprio l'opera che egli stava ancora scrivendo. Se ne inferisce che Platone ha inteso fare riferimento alla pubblicistica già disponibile, in particolare ad opere di carattere introduttivo o di orientamento pensate non per gli specialisti ma per un più vasto pubblico. La sua testimonianza è dunque tale da sollevare il velo anche su un tipo più specifico di pubblicistica d'argomento giuridico sul conto della quale è dubbio che siano disponibili evidenze indipendenti.

(B) Aristotele, dal canto suo, ha trovato il modo di accennare, nel cap. X 9 della *Nicomachea*, alle «raccolte (συναγωγαί) di leggi e costituzioni», dichiarando che esse sono certamente utili (εὐχρηστα) per chi è capace di studiarle e di discernere pregi e difetti, ma molto meno utili se chi le esamina è ἀνεπιστήμων, privo cioè di una specifica cultura di settore (sintesi della sez. 1181<sup>b</sup>6-9). Di queste συναγωγαί – che, significativamente, non vengono associate a, o confuse con, la serie delle costituzioni da lui descritte e fatte descrivere in apposite opere (cf. 1181<sup>b</sup>16 s.) – egli parla dunque come di un dato di fatto assolutamente pacifico<sup>28</sup>.

Un riscontro emerge da quel che sappiamo sul conto della Συναγωγή τῶν ψηφισμάτων di Cratero, vasta raccolta di decreti che viene datata ai primi decenni del III secolo a.C. e che è ben documentata nella sez. 342 dei *Fragmente der griechischen Historiker*. In quest'opera vennero sicuramente riuniti molti decreti della fine del V secolo, verosimilmente disposti in ordine cronologico e commentati uno ad uno, mentre non si sa in che misura la fascia cronologica coperta dalla raccolta si estendesse verso periodi anteriori o posteriori. Se ne inferisce che la sua fu una raccolta (di carattere antiquario) quanto meno affine alle συναγωγαί di cui fa parola Aristotele<sup>29</sup>.

Queste due indicazioni si combinano del tutto naturalmente con la presenza, in moltissime orazioni dicaniche (specialmente di Demostene), del testo (decapitato) di una vasta gamma di *nomoi* e *psephismata*: anche una buona dozzina di *excerpta* in una sola orazione. Se quegli inserti sono autentici e dovuti ai singoli oratori, allora avremmo un indizio per pensare che gli oratori disponessero di copie dalle quali estrarre di volta in volta il passo da produrre a sostegno delle loro argomentazioni. Se invece all'introduzione di tali *excerpta* si provvede in seguito (come si è a lungo ritenuto), allora almeno in altre epoche ci fu chi conosceva così bene le norme in vigore nel IV secolo da riuscire a individuare dei testi decisamente pertinenti e collocarli al punto giu-

sto, in modo da creare una più che convincente illusione di saldatura tra simili inserti e il contesto nel quale sono collocati, con una tale rarità delle discrepanze da lasciare interdetti. Nella seconda ipotesi occorre insomma postulare l'esistenza di altre raccolte di *nomoi* e *psephismata* comparabili con quella di Cratero, orientate però verso il diritto vigente, non verso norme di interesse storico-antiquario.

Raggiungiamo con ciò una prova importante: l'Atene del IV secolo conobbe non soltanto una nutrita offerta di letteratura giuridica di secondo grado, ma anche una congrua offerta di letteratura giuridica di primo grado. Vanno in questa direzione, del resto, anche i solidi argomenti addotti di recente per postulare, nel caso di molti atti amministrativi, l'esistenza di «documenti d'archivio originali su materiale deperibile ben più completi e dettagliati» dei testi trascritti su pietra, documenti «che era cura dei magistrati competenti di custodire e conservare (...) nelle proprie sedi ufficiali»<sup>30</sup>. Se ne inferisce che lo stesso Platone, all'epoca in cui si dedicò alla ideazione e stesura delle *Leggi*, verosimilmente ebbe ampio accesso alle leggi vigenti ad Atene (e in altre *poleis*) sotto forma di *volumina* papiracei, senza bisogno di mandare ogni volta dei collaboratori a cercare singole norme nel Metroon, ed è possibile che i γράμματα menzionati in VII 858c, per il fatto di essere contrapposti ai *logoi* dei legislatori, includano anche raccolte di norme in vigore. Dopotutto il IV secolo fu anche l'epoca in cui appositi collegi di nomoteti si dedicarono a sanare le incongruenze fra le norme esistenti.

Ma si devono poi considerare le esplicite dichiarazioni che figurano in *Etica Nicomachea* VI 8, 1141<sup>b</sup>31 s., allorché viene teorizzata la distinzione tra politica *stricto sensu*, economia e “nomotetica” (cioè “scienza della legislazione”) e viene introdotta l'ulteriore distinzione di due componenti della scienza politica: una deliberativa e una giudiziaria (cf. anche 1141<sup>b</sup>24-26). A sua volta in X 8, 1181<sup>b</sup>12-14 Aristotele, dopo aver lamentato che gli intellettuali del passato coltivarono poco o male la νομοθεσία, enuncia il proposito di provvedere personalmente a trattare l'argomento secondo i suoi standard e, *più in generale* (καὶ ὅλως δὴ, dunque mantenendo la distinzione), a impostare lo studio della politica. Appare significativo che egli si sia proposto di scrivere personalmente un trattato sulle leggi, trattato la cui redazione fu magari affidata, di fatto, a Teofrasto. Pure degno di nota è il passo della *Retorica* (I 4, 1360<sup>a</sup>31-39) in cui si sottolinea l'importanza, per chi deve legiferare, di conoscere il quadro normativo di altre città e, di riflesso, l'utilità dei “libri di viaggio”.

Se a questo punto pensiamo alle enormi proporzioni assunte da un'imponente iniziativa editoriale dello stesso Aristotele, la descrizione diacronica e sincronica dell'assetto istituzionale di oltre 150 *poleis* in cui notoriamente si inquadra la sua *Athenaion Politeia*, ed alla traccia di un *Nomoi* in quattro libri e di qualche altro titolo pertinente ascritto allo Stagirita, diviene imperativo modificare il quadro di riferimento e assumere che – in continuità con le *Leggi* platoniche,

nonché in presenza di tutta una pubblicistica di settore già circolante – Aristotele e Teofrasto abbiano investito moltissimo proprio nella predisposizione di testi giuridici idonei ad informare largamente sul conto di una miriade di istituti giuridici e di configurazioni normative diverse, fornendo conoscenze verosimilmente destinate non alla sola Atene ma, come già si è avuto occasione di accennare, a una ben più vasta sfera di *poleis* (talora popolose e importanti, come sappiamo) sparse per l'intera area mediterranea. Dopotutto la sua *Athenaion Politeia* evidenzia (ho già avuto occasione di farlo notare in altra occasione<sup>31</sup>) un alto tasso di sedimentazione dei dati sull'assetto istituzionale.

Emergono, con ciò, indizi significativi contro l'uso di pensare che Aristotele avrebbe riconosciuto dignità disciplinare alla politica e alla retorica ma non anche al diritto che, nel caso, sarebbe stato riassorbito da questi due ambiti (o solo dal primo dei due, come si legge in *Rhet.* I 4, 1360<sup>a</sup>38 s.). In ogni caso Aristotele non si è certo occupato del diritto solo in modo molto tangenziale e nell'ottica di altre discipline (quindi nel contesto di altre *pragmateiai*), un po' come nel caso della matematica e della musica, ma ne ha ben colto la specificità ed ha investito e fatto investire notevolissime energie proprio nel sistematico studio dell'argomento.

Fermo rimane poi che, almeno a partire dalla metà del IV secolo, ad Atene si verificò una imponente espansione dell'offerta di testi giuridici culminata in due compilazioni monumentali: la serie delle *Politeiai* coordinata e in parte redatta da Aristotele e i *Nomoi kata stoicheion* teofrastei. Il fatto non può davvero essere messo in discussione.

Non può non sorprendere, invece, che a redigere simili opere siano stati dei filosofi e non dei retori o altre figure di esperti in diritto, ma è abbastanza evidente che specialmente il Liceo seppe sviluppare una capacità di produrre trattati che semplicemente *non* ha, all'epoca, termine alcuno di paragone. Se ne inferisce che probabilmente questi intellettuali si scoprirono capaci di fornire ai professionisti del settore e relativi allievi una documentazione vasta e competente, utile anche per intellettuali e specialisti non ateniesi a causa dell'accentuato carattere comparativo di questi studi. Si può ipotizzare, in altri termini, che mentre i “filosofi” seppero ritagliarsi un spazio significativo, investendo con successo in questo campo, né i retori<sup>32</sup> né altri professionisti del diritto fecero alcunché di comparabile, salvo a far compilare svariate raccolte di testi normativi in vigore ad Atene e magari anche altrove.

#### **4. Domanda e offerta di cultura giuridica nell'Atene classica.**

Un cenno ora – quasi un breve intermezzo – sulla domanda (non più sull'offerta) di cultura giuridica sotto forma di testi specifici.



(A) Comincerò col ricordare che molte magistrature – ad Atene prima di tutto il segretario della Boule e l’arconte *grammateus*, ma poi anche l’arconte *basileus*, i sei tesmoteti e chiunque altro fosse incaricato di procedimenti istruttori, il collegio dei nomoteti, gli stessi demarchi; altrove altre figure – ebbero verosimilmente bisogno di avere a disposizione nei loro uffici intere collezioni di norme e se ne dotarono.

In particolare al *grammateus tes boules* spettava non solo di dare lettura dei documenti più diversi nel corso delle sedute del “Consiglio dei Cinquecento” (Thuc. VII 10), ma anche di predisporre l’ordine del giorno d’intesa con i pritani (o almeno con il loro *epistates*), di fornire forse qualche consulenza a chi intendeva formulare proposte di *psephisma*, e soprattutto di sovrintendere alla corretta trascrizione su pietra dei documenti deliberati, con connessa responsabilità di preservare inalterato il testo dei decreti nella fase intermedia tra la votazione e l’allestimento della corrispondente stele, e alla loro trasmissione al Metroon (cf., *i.a.*, Din. I 86). Si sa inoltre che egli dove apporre una sorta di firma o sigillo alle nuove leggi entro trenta giorni dalla loro approvazione (lo prescrive il *nomos* che viene riportato in Dem. XXIV 42). A sua volta l’epigrafia documenta non soltanto il livello mediamente alto di professionalità delle leggi, dei decreti e dei trattati di cui abbiamo ampia documentazione, ma anche la frequente adozione di aggiunte ed emendamenti a decreti già trasferiti su pietra, ed è del tutto evidente che il voto sugli emendamenti presuppone l’accesso al testo originale della singola delibera (assunta magari un anno prima, sotto un altro “segretario generale”) inteso come sorgente e strumento di controllo della stessa esattezza delle trascrizioni effettuate su pietra. Ne segue che nell’ufficio del *grammateus* non poteva non essere custodito – non sappiamo in che forma – un sostanzioso archivio (pluriennale) delle delibere adottate e poi andate in vigore. Ma come escludere l’eventualità che in simili archivi figurassero anche gruppi (dunque raccolte) di norme in vigore presso altre *po-leis*?<sup>33</sup>

Dobbiamo inoltre presumere che archivi diversamente concepiti siano stati approntati anche per le esigenze di svariate altre magistrature, e anche solo l’allestimento e gestione di tali archivi da un lato esprimeva una solida cultura giuridica e dall’altro ne alimentava la domanda, per esempio nel caso di chiunque avesse aspirato a una nomina in uffici così delicati. Dopotutto disponiamo di sicure evidenze in materia di produzione di documenti volti a certificare e notificare l’avvenuta adozione di leggi, decreti, nomine, procedure di *dokimasia*, spese, rendiconti, iniziative giudiziarie, verdetti emessi dai tribunali e quant’altro: un flusso assolutamente enorme di documenti (e copie) strutturalmente diverse dai documenti sottoposti o da sottoporre all’approvazione delle assemblee politiche, documenti sul cui tasso – mediamente alto – di standardizzazione e professionalità non ho bisogno di soffermarmi qui. Discorso analogo si deve fare, del resto, anche per svariatissimi tipi di oggetti tipizzati, come le *psephoi* e gli straordinari *pinakes* in bronzo as-

segnati ai dicasti (non erano meno caratterizzati delle tessere magnetiche ormai onnipresenti nei nostri portafogli!), lo spettacolare *kleroterion* in cui venivano infilate le *psephoi* utilizzate per il voto allo scopo di rendere immediati i controlli e i conteggi, ed altro ancora (come è noto di queste cose ci parla in modo assai dettagliato l'*Athenaion politeia* di Aristotele ai capp. 63-69). Se ne inferisce che un così grande flusso di documenti e altri oggetti, spesso di grande pregio quanto a tipizzazione, riconoscibilità anche formale e altri indicatori di professionalità del singolo prodotto, dovette comportare lo sviluppo di una più che apprezzabile cultura amministrativa. Tra i detentori e portatori di tale cultura converrà ricordare appunto, oltre agli araldi, specializzati in annunci ritualizzati e vere e proprie notifiche verbali, i molti *grammateis* che venivano utilizzati per l'espletamento delle più diverse funzioni istituzionali, tra le quali la produzione di una vasta tipologia di documenti e la loro conservazione. È verosimile infatti che i *grammateis*, anche se assunti ogni volta per un solo anno (ma con la possibilità di ripetuti reingaggi nella stessa o in altre funzioni), abbiano formato un sostanzioso embrione di burocrazia statale.

Ora Platone parla, come abbiamo visto, di pubblicazioni adatte ai dicasti, ed è facile immaginare che più d'uno dei titoli usciti dalla fucina peripatetica fossero adatti anche per la formazione dei *grammateis*, tanto di Atene quanto di altre città. Tra gli indizi in tal senso basti qui ricordare il passo di Aristofane in cui si materializza la figura del «venditore di decreti» (*ψηφισματοπόλης*: Av. 1035-55) lasciando intendere che all'epoca (siamo nell'anno 421 a.C.) c'era chi si esibiva quale venditore di bozze o schemi di delibera, non sappiamo quanto a buon mercato (è accattivante pensare che a fungere da venditori di decreti fossero alcuni *grammateis* disoccupati). Questo insieme di circostanze è tale da farci pensare appunto alla circolazione, accanto alle opere maggiori, di una varietà di testi giuridici di carattere divulgativo.

**(B)** Sul conto di questa produzione minore vorremmo evidentemente saperne di più. Ad essa pare assimilabile, sia pure con le opportune cautele, la nutrita serie di excursus di carattere giuridico che fanno la loro comparsa negli oratori attici e nello stesso Aristotele.

Notiamo per cominciare l'articolato e per più versi esemplare excursus sui principi di interpretazione delle norme codificate e sulla evoluzione della terminologia giuridica che figura nella decima orazione di Lisia: quanto basta per pensare che, se avesse voluto, questi avrebbe potuto espandere l'exkursus e ricavarne senza difficoltà una trattazione *ad hoc*. Ma analogo è il caso di alcuni excursus demostenici e di altri oratori coevi. Tra tutti spicca la vasta esposizione sulla tipologia degli omicidi e sulla corrispondenza tra natura dell'imputazione e sfera giurisdizionale dei vari consessi giudicanti che campeggia nell'or. XXIII di Demostene (§§ 24-87, anno 352), ma dobbiamo richiamare anche il cosiddetto *Anonymus περὶ νόμων* che affiora da vari passi dell'or. XXV (pseudo-demostenica) e che include riferimenti piuttosto precisi alle strutture della vita pubblica ateniese. Di Demostene vanno poi ricordate, *i.a.*, molte sezioni dell'or. XXIV

– i §§ 33-37 (sulle procedure da seguire per poter modificare un *nomos*; tema sul quale verte anche XX 88-98), 96-99 (sull’impiego del denaro pubblico), 144-151 (sull’arresto), 192-193 (sulla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato) – e l’essenziale profilo delle possibili risorse procedurali a cui il singolo può appellarsi per contrastare un furto o un comportamento empio che figura in XXII 26 s.

Qualche ulteriore evidenza emerge dall’opera di altri oratori: la breve ma densa trattazione di Iseo sui fattori di validità o invalidità dei testamenti che figura in Iseo IV 48 e la competente informativa sulla *dokimasia* che figura in Eschine III 17-22, nonché la vasta sezione del *Panathenico* di Isocrate (XII 153-190) incentrata su Sparta, che pertanto si iscrive piuttosto nell’orizzonte dello studio comparativo degli assetti istituzionali.

Sono dunque molti gli excursus che avrebbero potuto benissimo costituire il punto di partenza per un trattato *ad hoc*. Se infatti il singolo oratore sapeva introdurre un excursus di pregio nel suo discorso logografico<sup>34</sup>, non possiamo non pensare che egli sarebbe stato in grado di partire da lì per redigere, su quei temi, dei trattati piuttosto professionali. Dopotutto alcuni di questi excursus trascendono l’occasione e il contesto in cui risultano collocati, per cui avrebbero ben potuto dar luogo a scritti autonomi: non a caso nell’or. XXV si è da più parti ritenuto di ravvisare la traccia di una esposizione (il *Peri nomon* anonimo di cui sopra) dotata di troppa vita autonoma per poter aver preso forma solo in funzione del particolare *demonstrandum* che presiede all’orazione logografica falsamente attribuita a Demostene. Il fatto dunque che gli oratori potessero, all’occasione, abbozzare con una certa facilità delle trattazioni ampie e piuttosto ben strutturate ha titolo a valere come traccia di una più specifica letteratura giuridica a noi non altrimenti nota la cui origine non può certo essere ricercata nei trattati dovuti ai filosofi.

Altri excursus dotati di apprezzabile autonomia e compiutezza affiorano poi dalla *Politica* di Aristotele. Tale è il caso delle pagine nelle quali viene teorizzata la distinzione dei tre poteri, con indicazioni sulla regolamentazione dell’esercizio di ciascuno (IV 14-15). Pure degno di nota è il passo immediatamente successivo (IV 15, 1300<sup>b</sup>20-36), nel quale viene delineato il panorama dei tipi di tribunali, distinti in base alle competenze giurisdizionali. Ricorderò ancora, sempre nell’ambito dei passaggi più cospicui, la sez. VI 8 sui vari tipi di funzioni pubbliche. Ricordo infine che alla fine del I libro della *Retorica* trovano posto una panoramica delle possibili aggravanti (1374<sup>b</sup>30-1375<sup>a</sup>15) e, di seguito, una più ampia trattazione sulla prova. Coerentemente con la fisionomia dell’opera, qui gli argomenti vengono però affrontati a titolo di mera risorsa di cui possono avvalersi le parti.

Cospicua, pertanto, è l’offerta di micro-trattazioni d’occasione che offrono qualcosa come un più breve – ma comunque sagace, professionale – colpo d’occhio su determinati istituti o schemi procedurali. Molte di queste micro-trattazioni vivono anzi di vita autonoma, per cui è le-

cito congetturare, ripeto, che l'autore non avrebbe avuto difficoltà, se avesse voluto, ad espandere il singolo excursus fino a farne un volume o volumetto a sé stante. L'universo degli excursus costituisce perciò un indizio indiretto, ma non generico, della diffusa circolazione di testi giuridici diversi, soprattutto durante il IV secolo, cosa che ben si combina con gli inequivocabili indizi di una fortissima domanda di competenze specifiche e di forme diverse di professionalità nello svolgimento di molte funzioni pubbliche.

### **5. Considerazioni conclusive.**

Ritornando ora, e per concludere, all'entità della produzione di testi giuridici nell'Atene classica, comincerei col ribadire che Aristotele ed allievi dedicarono alla sfera del solo diritto, senza contare dunque i testi di politica o di retorica, un insieme di opere, redatte nel corso di circa quattro decenni, che può ben aver occupato qualcosa come cento libri. *Nessun altro* degli ambiti elettivi di ricerca nel Liceo ha dato luogo ad una produzione così intensiva. Nel Liceo l'ambito del diritto fu dunque coltivato con specialissima intensità. Di conseguenza la rappresentazione corrente dell'apporto di questi autori a quel tanto di *scientia iuris* che la cultura e la società attica seppero esprimere, verosimilmente anche per conto di una ecumene parlante greco che era, all'epoca, in rapida espansione, richiede di essere urgentemente ridefinita in quanto si chiarisce che le singole opere pervenute (per intero, ovvero più o meno gravemente condizionata dal livello di dispersione del loro contenuto) hanno ampio titolo ad essere considerate come la mera parte visibile di un iceberg molto più vasto.

Ma se il Liceo è potuto diventare un così imponente centro di produzione di testi giuridici, allora è virtualmente impensabile che una congrua offerta di testi giuridici non abbia avuto luogo *anche prima* della costituzione di questa scuola. Un precedente prossimo, quello rappresentato dalle *Leggi* di Platone, è stata ovviamente una realtà. In ogni caso proprio Platone attesta l'esistenza di altri testi giuridici anteriori; ma direi che la loro esistenza sia affermabile addirittura *a priori*, una volta constatata l'imponenza della letteratura giuridica prodotta nel Liceo.

Può così delinearsi una conclusione che ha qualche cosa di sconcertante: l'esistenza di una vasta letteratura giuridica attica è un dato di fatto non controverso di cui non si è mai perduta la notizia. Solo che questi dati di carattere strettamente editoriale sono rimasti disaggregati e non sono virtualmente mai entrati a far parte del patrimonio delle conoscenze acquisite. Si constata infatti il perdurare di un "assordante" silenzio su questa produzione non soltanto nelle panoramiche sulle fonti del diritto attico, ma anche nelle opere d'insieme sulla letteratura greca, nei testi di storia delle dottrine politiche e, *a fortiori*, nelle enciclopedie. Quanto è stato qui riferito avreb-

be infatti la pretesa di dimostrare che un tale silenzio non corrisponde in alcun modo a quanto emerge dalle evidenze disponibili.

Non penso, d'altronde, che si possa dubitare di tutto ciò solo perché questa letteratura è stata prodotta in prevalenza da “filosofi”, o perché in alcune delle opere più impegnative prevale un approccio descrittivo e comparativo. Infatti non si tratta semplicemente di constatare (e, se necessario, ribadire) che la letteratura giuridica prodotta in ambiente attico ebbe queste e non altre caratteristiche: dobbiamo considerare inoltre che l'istituto della motivazione della sentenza, così importante per la costituzione del diritto romano, rimase estraneo al processo attico e, più in generale, al modo ellenico di concepire l'amministrazione della giustizia, e si ammetterà che il modo di concepire la competenza in diritto cambia radicalmente nei due casi.

### Bibliografia

- BERTRAND, Jean-Marie, *De l'écriture à l'oralité. Lectures des Lois de Platon* (Paris, 1999).
- BISCARDI, Arnaldo, *Diritto greco antico* (Milano 1982).
- BLOCH, Herbert, «Studies in Historical Literature of the Fourth Century B.C.», in *Athenian Studies Presented to W. S. Ferguson* [= HSCP Suppl. I] (Cambridge MS, 1940), 303-376.
- CALHOUN, George M., *Introduction to Greek legal science*, Edited by F. De Zulueta (Oxford, 1944).
- DARESTE, Rodolphe, *La science du droit en Grèce* (Paris, 1893).
- FARAGUNA, Michele, «Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene», *Athenaeum* 85 (1997), 7-33.
- FORTENBAUGH, William W. (ed.), *Theophrastus of Eresus, Sources for his Life, Writings, Thought and Influence*, I-II (Leiden-New York-Köln, 1992).
- GERNET, Louis, *Platon, Oeuvres complètes*, tome XI.1, *Les Lois*, livres I-II, texte établi et traduit par E. Des Places, Introduction de A. Diés - L. Gernet (Paris, 1951) [Introduction, Deuxième partie, «Les Lois et de droit positif»: pp. XCIV-CCVI].
- GIGON, Olof (ed.), *Aristotelis opera*, III, *Librorum deperditorum fragmenta* (Berlin-New York, 1987).
- GOMPERZ, Theodor, *Griechische Denker. Eine Geschichte der Antiken Philosophie*, III (Leipzig, 1909; tr. ital., IV, Firenze, 1962).
- HANSEN Mogens Hermann, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes* (Oxford, 1991).
- JONES, J. Walter, *The Law and Legal Theory of the Greeks. An Introduction* (Oxford, 1956).
- MAFFI, Alberto, «Leggi scritte e pensiero giuridico», in G. Cambiano, L. Canfora e D. Lanza (edd.), *Lo spazio letterario della Grecia antica*, vol. I, t. I (Roma, 1992), pp. 419-432.
- PODLECKI, Anthony J., «Theophrastus on History and Politics», in W. W. Fortenbaugh - P. M. Huby - A. A. Long (eds.), *Theophrastus of Eresus. On His Life and Work* (New Brunswick NJ, 1985), 231-249.
- REGENBOGEN, Otto, art. «Theophrastos 3)», in Pauly-Wissowa-Kroll (eds.), *Real-encyclopädie der Altertumswissenschaft*, Suppl. VII (Stuttgart 1940), 1354-1562.
- ROSSETTI, Livio, «Autore dell'*Athenaion Politeia* fu forse un socratico, omonimo di Senofonte erchieo?», in M. Gigante e G. Maddoli (eds.), *L'Athenaion Politeia dello Pseudo-Senofonte* (Napoli, 1997), 141-158.
- ROSSETTI, Livio, «Aristotele, Teofrasto e la letteratura giuridica del IV secolo a.C.», *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* 76 (1999), 651-682.
- ROSSETTI, Livio, *Le Leggi di Platone nel contesto della cultura e della letteratura giuridica antica*, in F. Lisi (ed.), *Plato's Laws and its historical significance* (Sankt Augustin, 2001), 203-220.
- ROSSETTI, Livio, *Le Leggi di Platone nel contesto della cultura e della letteratura giuridica antica*, in M. Migliori (ed.), *Gigantomachia. Convergenze e divergenze tra Platone e Aristotele* (Brescia, 2002), 357-377.
- SAUNDERS, Trevor J., *Plato, The Laws*, Translated with an Introduction (Harmondsworth, 1970).
- SZEGEDY-MASZAK, Andrew, *The Nomoi of Theophrastus* (New York, 1981).
- TODD, S. C., *The Shape of Athenian Law* (Oxford, 1993).
- TODD, S. & MILLET Paul, *Law, society and Athens*, in P. Cartledge, P. Millet e S. Todd (edd.), *Nomos. Essays in Athenian law, politics and society* (Cambridge, 1990), 1-18.

WEHRLI, Fritz, *Der Peripatos bis zum Beginn der römischen Kaiserzeit*, in H. Flashar (ed.), *Die Philosophie der Antike*, III (Basel & Stuttgart, 1983), 459-599.

WOLFF, Hans Julius, *Opuscula Dispersa* (Amsterdam, 1974).

WOLFF, Hans Julius, «Greek Legal History – Its Functions and Potentialities», *Washington University Law Quarterly* 2 (1975), 395-408.

---

<sup>1</sup> Proseguo, con questo articolo, una riflessione che ho cominciato a rendere pubblica sin dal 1999 (v. bibliografia). Per esigenze di chiarezza, ho ritenuto desiderabile riprendere un certo numero di idee e informazioni già proposte altrove, ma per poi procedere – come è agevole constatare – alla ridefinizione di molti passaggi e ad un complessivo avanzamento della riflessione.

<sup>2</sup> Wolff (1975), 397 s.

<sup>3</sup> Wolff (1974), 91, 93 e 94.

<sup>4</sup> Di *Nomoi* e di *Politeiai* scritte dai Sofisti fa parola Isocrate in V 12.

<sup>5</sup> Calhoun (1944), 58-75.

<sup>6</sup> Gernet (1951), CCVI.

<sup>7</sup> Jones (1956), 293 s.

<sup>8</sup> Biscardi (1982), 17, con rinvio alla Introduzione (di fatto alla p. 13, dove parla del «fatto, storicamente accertato, che il diritto greco non oltrepassò mai lo stadio empirico della coscienza giuridica»).

<sup>9</sup> Todd (1993), 38-41. La trattazione prosegue con una rassegna delle «Sub-literary sources».

<sup>10</sup> Per una recente congettura sul possibile autore di questa *Athenaion politeia* (un Senofonte attivo ad Atene sul finire del V secolo a.C., che col tempo finì per essere confuso con Senofonte erchieo) v. Rossetti (1997).

<sup>11</sup> Cf. p. 237: «his interests in the *Laws* are more specifically legal than those of any book by his master».

<sup>12</sup> Per una serie di puntualizzazioni cf. Regenbogen (1940), 1363-70.

<sup>13</sup> Ricordo che al *Peri symbolaion* corrisponde un ampio estratto preservato da Stobeo (fr. 21 SM = 650 Fortenbaugh).

<sup>14</sup> Filodemo, per esempio, ha occasione di associare a testi di taglio giuridico prodotti da Aristotele in collaborazione con Teofrasto un *Pros tous kairous* che si presume abbia potuto riguardare la calendarizzazione degli eventi pubblici (*kairoi* sarebbero i tempi giusti, *scil.* giusti per il rinnovo delle cariche ed altri adempimenti: cf. Podlecki (1985), 234 s. e 240; da notare che Gigon (1987) non ha accolto il passo nella sua silloge), ma ancora più prossimi alla sfera del diritto dovevano essere il *Peri nomotheton* (non è chiaro se l'oggetto erano io creatori e riformatori di codici oppure le procedure, oppure il collegio ateniese dei nomoteti), il *Peri horkou* (è possibile che qui Teofrasto si diffondesse sui contesti nei quali si ricorre al giuramento, sulle sanzioni per chi giura il falso e magari anche sulle formule standard di molti tipi ricorrenti di giuramento), il *Peri hekousiou* (dove è virtualmente impensabile che Teofrasto non si sia occupato dei vizi del volere e delle circostanze attenuanti) e il *Peri ton atechnon pisteon* (le *pisteis atechnoi* indicano, come insegna Aristotele in *Rhet.* I 2, 1355<sup>b</sup>35-1356<sup>a</sup>1, un vasto e ben caratterizzato sottoinsieme di strumenti probatori che meno si prestano ad essere manipolati dalle parti, come i documenti scritti, i giuramenti solenni e le dichiarazioni rese dagli schiavi a seguito di tortura).

<sup>15</sup> Cf. Fortenbaugh (1992), II 442-445 (e altrove).

<sup>16</sup> Infatti, supponendo (come dobbiamo) che ogni libro contenesse più di una *Politeia*, è ugualmente possibile che l'opera si distendesse per alcune *decine* di rotoli.

<sup>17</sup> Si ha notizia di un *Nomoi* in quattro libri che è rimasto escluso dalla serie delle *pragmateiai* (in particolare dal *corpus* che è stato a suo tempo allestito da Andronico di Rodi) ma di cui sopravvive almeno una traccia in qualche elenco delle sue opere e in qualche frammento (cf. Gigon (1987), 559 s.), di un *Nomina barbarica* che Gigon (ibid.) dubitativamente propone di identificare con i *Nomoi*, e di *Dikaiomata* («Questioni di diritto»), opera alla quale vengono ricondotti i fr. 405-407 Gigon. Ricordo inoltre il *Pros tous kairous* (su cui v. nota 14).

<sup>18</sup> In questo caso la penuria dei riscontri possibili impone di accontentarsi o quasi delle evidenze reperibili nel V libro delle *Vite* di Diogene Laerzio. Tra le rare rassegne dei contributi più specifici di Demetrio Falereo si ricorderanno Podlecki (1985), 231 s. e Rossetti (2002), 370 s.

<sup>19</sup> Gomperz (1909), tr. ital., vol. IV, 723-26.

<sup>20</sup> Spiace notare che anche questo dettaglio è inesatto, perché tanto nella serie delle *politeiai* aristoteliche quanto nel *magnum opus* teofrasteo prevale di gran lunga la tendenza a descrivere e comparare.

<sup>21</sup> Wehrli (1983), 497. Per quest'ultima osservazione c'è un precedente specifico in Szegedy-Maszak (1981), 17.

<sup>22</sup> In proposito cf. Saunders (1970), 539-544.

<sup>23</sup> Mi faccio un dovere si segnalare che in questo paragrafo mi troverò a ripercorrere, peraltro con modifiche non solo formali, una riflessione già avviata in Rossetti (1999), Rossetti (2001) e Rossetti (2002).

<sup>24</sup> Vien fatto di pensare, fra l'altro, a Protagora, che verosimilmente dettò la costituzione di Turii, a Eudosso, che si ritiene abbia dettato la nuova costituzione della sua città natale, e allo stesso Nicomaco, protagonista della riorganizzazione dei codici completata dopo la caduta dei Trenta Tiranni. Noi non sappiamo se simili testi legislativi vennero fatti circolare anche su papiro (cioè come libro). È tuttavia pensabile che ciò non riguardi unicamente i *corpora* legislativi più antichi qui richiamati.

<sup>25</sup> Di λόγοι περὶ τῶν νόμων si parla, per la verità, anche in XII 951e, ma con riferimento a specifiche sessioni di un apposito organismo collegiale (il σύλλογον τῶν περὶ νόμους ἐποπτευόντων: 951d).

<sup>26</sup> Sopravvive una residua ambiguità in quanto la frase nel suo insieme ha una intonazione di tipo ottativo, per cui parrebbe configurarsi come un mero auspicio. Ma, una volta esclusa la possibilità che l'enunciato sia autoreferenziale, e tenendo presenti la menzione dei *grammata* e dei *logoi* redatti dai legislatori, diventa difficile mantenere alla frase un senso meramente ottativo e appare legittimo ravviare in essa anche un implicito di tipo descrittivo, in relazione all'alta qualità media dei testi giuridici (di autori ed epoche diverse) che all'epoca delle *Leggi* già circolavano ad Atene.

<sup>27</sup> In XII 957ab leggiamo che i Custodi delle *Leggi* devono tener conto dei migliori *nomothemata* (norme di carattere processuale) vigenti presso altre città allo scopo di ritoccare, se necessario, le norme fissate per la nuova colonia cretese, il che implica, come è evidente, un vasto processo di capitalizzazione delle normative vigenti anche per il tramite di appositi *theoroi*. Come è noto, Platone prevede che il lavoro di messa a punto delle norme si possa in molti casi affidare a dei "legislatori giovani" (cf. *i.a.* VIII 846bc, IX 855d e 876bc), e che d'altra parte la città deve dotarsi di appositi "visitatori" (*theoroi*) che si dedichino allo studio delle norme vigenti in altre città (XII 951a-952d).

<sup>28</sup> In proposito v. anche Bloch (1940), 361-363.

<sup>29</sup> Non sappiamo se Cratero abbia avuto rapporti con il Peripato, ma la cosa appare quanto meno verosimile.

<sup>30</sup> Faraguna (1997), 13.

<sup>31</sup> Cf. Rossetti (2002), 366 s.

<sup>32</sup> Nel caso dei retori vanno peraltro ricordati i molti excursus specialistici inclusi nelle loro orazioni dicaniche, argomento sul quale ridirà qualcosa di più specifico nel successivo § 4, sez. (B).

<sup>33</sup> Cf. lo studio di Faraguna menzionato alla nota 29 (e il testo corrispondente).

<sup>34</sup> Ciò non è incompatibile con quel tasso di improntitudine che affiora proprio in alcune di queste orazioni e che consiste nel «dare per scontata, nel corso dell'orazione, l'esistenza di regole del diritto inesistenti o nel travisare delle regole esistenti» (Biscardi (1982), 24 s., ma v. anche le pp. 25-27). In proposito v. anche Bertrand (1999), 193-201.